

INVALSI

Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

Anno 2013

Il giorno 28 del mese di settembre dell'anno 2015, presso i locali dell'INVALSI, l'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, la delegazione di parte pubblica, composta da Anna Maria Ajello, Presidente INVALSI e Paolo Mazzoli, Direttore generale INVALSI e la delegazione rappresentativa delle OO. SS. firmatarie del CCNL, composta da FLC-CGIL, FIR-CISL, UIL-RUA e, a tavoli separati ANPRI ed USI Ricerca, si sono incontrate per la definizione della contrattazione integrativa di ente per l'anno 2013, premesso che:

- a) in data 13 ottobre 2010 è stato sottoscritto il contratto collettivo integrativo, relativo al quadriennio normativo 2006/2009, per la distribuzione del fondo del trattamento accessorio del personale INVALSI;
- b) in data 6 marzo 2013 è stato sottoscritto il contratto collettivo integrativo, relativo all'anno 2010, per la distribuzione del fondo del trattamento accessorio del personale INVALSI;
- c) in data 24 giugno 2015 sono stati sottoscritti i contratti collettivi integrativi, relativi agli anni 2011 e 2012, per la distribuzione del fondo del trattamento accessorio del personale INVALSI;
- d) in data 17 luglio 2015 è stata sottoscritta l'ipotesi di contratto integrativo per l'anno 2013;
- e) in data 23 settembre il Collegio dei Revisori dei Conti ha certificato l'ipotesi sottoscritta il 17 luglio 2015;
- f) in data odierna le parti si sono riunite per la sottoscrizione definitiva del testo.

A tale fine le parti, come sopra rappresentate, convengono e sottoscrivono quanto segue.

FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE

SEZIONE I - RICERCATORI E TECNOLOGI

Art. 1

Risorse destinate alla retribuzione accessoria dei Ricercatori e Tecnologi

1. Le parti prendono atto che le risorse iniziali per il finanziamento della contrattazione integrativa del personale dipendente dell'INVALSI inquadrato nei livelli I – III dei profili di Ricercatore e Tecnologo è determinato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2013, in complessivi € 93.784,00. Tale importo è determinato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 2 bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica".

Art. 2

Distribuzione delle risorse di cui all'art. 1

Per l'anno 2013 considerato il numero dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio, le risorse di cui al primo comma dell'articolo precedente sono ripartite secondo le modalità di cui al prospetto che segue:

Indennità di valorizzazione professionale	€ 23.850,00
Indennità per oneri specifici	€ 38.334,00
Indennità direzione strutture di particolare rilievo	€ 31.600,00
TOTALE RISORSE	€ 93.784,00

Art. 3

Indennità di valorizzazione professionale

1. Nell'anno 2013 l'indennità di valorizzazione professionale (I.V.P.) di cui all'art. 8 del CCNL relativo al biennio economico 2000/2001 viene erogata per tredici mensilità a tutto il personale appartenente ai profili di Ricercatore e Tecnologo secondo i seguenti importi tabellari definiti, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall'art. 15 del CCNL relativo al biennio economico 2006/2007.

LIVELLI	TOTALE ANNUO	MENSILE
I	1.870,07	143,85
II	1.554,28	119,56
III	1.335,82	102,76

Art. 4

Indennità per oneri specifici

1. L'indennità per oneri specifici di cui all'art. 8 del CCNL relativo al biennio economico 1996/1997 viene erogata per 13 mensilità a tutto il personale appartenente ai profili di Ricercatore e Tecnologo.

2. A decorrere dall'anno 2013, i valori dell'indennità per oneri specifici, determinati secondo il procedimento di cui al precedente comma, sono i seguenti:

LIVELLI	TOTALE ANNUO	MENSILE
I - II - III	2.281, 81	175,52

Art. 5

Indennità di direzione strutture di particolare rilievo

A decorrere dall'esercizio 2013, l'indennità di cui all'art. 9 del CCNL relativo al biennio economico 1996/1997 è destinata per una quota pari ad € 7.345 all'unità cui è assegnata la direzione della macro-area organizzativa per la ricerca e la valutazione di cui all'articolo 18, comma 3, punto a) dello Statuto dell'Istituto da congruare con quanto già percepito in acconto per lo stesso incarico, per una quota pari ad € 5.876 all'unità cui è assegnata la direzione dei Servizi che compongono l'Ufficio dei Servizi Informatici, da congruare con quanto già percepito in acconto per lo stesso incarico, per una quota pari ad €. 5.386 alle tre unità individuate nelle determinazioni n. 111/2012 e n.139/2013, quali responsabili delle aree di ricerca 1, 2 e 3 ed infine per una quota pari ad €. 2.203 all'unità cui è assegnata la direzione della Biblioteca dell'Istituto.

In caso di conferimento di due incarichi comportanti l'erogazione delle indennità di cui al presente articolo al medesimo dipendente la seconda indennità (o quella di importo inferiore) verrà corrisposta nella misura del 40% del relativo valore; il restante 60% verrà distribuito in parti uguali alle ulteriori unità di personale beneficiarie del presente articolo.

Art. 6

Personale a tempo determinato

Al personale a tempo determinato spettano gli stessi emolumenti fondamentali e accessori che competono al personale di ruolo, secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti. Il relativo finanziamento grava sugli specifici capitoli di bilancio destinati allo scopo.

SEZIONE II - PERSONALE DEI LIVELLI IV - VIII

Art. 7

Costituzione del fondo per la retribuzione accessoria del personale inquadrato nei livelli IV - VIII.

1. Il fondo per la retribuzione accessoria del personale dei livelli IV - VIII dell'INVALSI viene costituito, per l'anno 2013, al fine di remunerare gli istituti di cui all'art. 43, comma 2, del CCNL relativo al quadriennio normativo 1994/1997 secondo quanto stabilito nei commi successivi.
2. Le parti prendono atto che il fondo iniziale per il finanziamento della contrattazione integrativa del personale dipendente dell'INVALSI inquadrato nei livelli IV - VIII è determinato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2013, in complessivi € 119.356,00. Tale fondo è determinato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 2 bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica".

Art. 8

Distribuzione del fondo per l'anno 2013

Per l'anno 2013, considerato il numero dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio, le risorse di cui al secondo comma dell'articolo precedente sono ripartite secondo le modalità di cui al prospetto che segue:

a) Straordinario	€ 0,00
b) Indennità di cui all'art. 43, comma 2, lett. b) del CCNL 1994/1997	€ 16.942,00
c) Indennità di Ente	€ 92.805,00
d) Indennità di posizione	€ 0,00
e) Produttività collettiva e individuale	€ 9.608,00
TOTALE	€ 119.356,00

Art. 9

Indennità di Ente Annuale

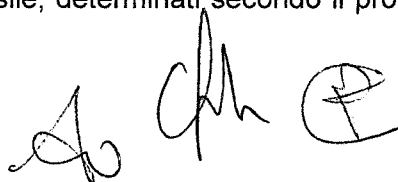
1. L'indennità di cui all'art. 44, comma 2 del CCNL 1994/1997 (indennità di ente annuale) viene erogata nel mese di luglio di ciascun anno a tutto il personale appartenente ai livelli dal IV all'VIII secondo i seguenti importi tabellari definiti, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall'art. 6 del CCNL relativo al biennio economico 2008/2009.

Livello professionale	Indennità di ente annuale (art. 44, c.2)
IV	2.301,24
V	2.070,28
VI	1.764,71
VII	1.533,76
VIII	1.312,80

Art. 9 bis

Indennità di Ente Mensile

1. Nell'anno 2013, i valori dell'indennità di ente mensile, determinati secondo il procedimento di cui al precedente comma, sono i seguenti:



Livello professionale	Indennità di ente mensile (art. 44, c.3) – valori annuali	Indennità di ente mensile (art. 44, c.3) – valori mensili
IV	7.010,70	584,23
V	6.329,77	527,48
VI	5.428,87	452,41
VII	4.747,97	395,66
VIII	4.096,53	341,38

Art. 10

Indennità di cui all'art. 43, comma 2, lettera b), del CCNL 1994/1997

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente, sono istituite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43, comma 2, lettera b) del CCNL relativo al quadriennio normativo 1994/1997, le seguenti indennità, il cui finanziamento è a carico del fondo di cui alla lettera b) del prospetto di cui al precedente art. 8.

2. Al fine di remunerare i rischi specifici derivanti dall'esercizio dei compiti connessi al maneggio del danaro o dei valori dell'Istituto, viene confermata l'indennità di maneggio valori, da corrisponderci all'econo/cassiere e al consegnatario dei beni dell'Istituto. Per tale indennità sarà corrisposto un importo lordo pari ad €.1.500,00.

3. Al fine di remunerare gli oneri derivanti da specifici incarichi di responsabilità di coordinamento di strutture, comunque denominate, conferiti a dipendenti che rientrino nella presente Sezione del contratto integrativo, viene confermata l'indennità di coordinamento; tale indennità verrà corrisposta ai soggetti incaricati del coordinamento delle strutture individuate con le determinazioni del direttore generale n. 144 e n. 105 del 2009 e successive modificazioni ed integrazioni. Per ciascuna indennità sarà corrisposto un importo lordo pari ad €.1.500,00.

Al fine di remunerare gli oneri derivanti dallo specifico incarico di responsabilità professionale connesso alla progettazione e implementazione di applicazioni e siti web nonché al relativo controllo, aggiornamento e ottimizzazione, viene confermata l'indennità di responsabilità professionale informatica; tale indennità verrà corrisposta ai soggetti che, nell'ambito dell'Ufficio dei Servizi Informatici, di cui alla determinazione del direttore generale n. 145 del 21 ottobre 2009 e successive modificazioni ed integrazioni, svolgono la predetta attività nonché ai dipendenti di cui alla determinazione n. 37/2011 relativa alla Responsabile della gestione tecnica della Sezione del Sito istituzionale denominata Operazione Trasparenza, Valutazione e Merito. Per tale indennità sarà corrisposto un importo lordo pari ad €.1.500,00.

4. Al fine di remunerare gli oneri derivanti da specifici incarichi di responsabilità professionale connessi alle attività, viene conferita l'indennità di responsabilità ai dipendenti che rientrano nella presente Sezione del contratto integrativo rispettivamente €.1.500,00 per gli incarichi di cui alle determinazioni n. 64/2010, n.98/2010 n. 10/2012 e n. 162/2011, €. 2.442,00 per l'incarico di cui alla determinazione n.143/2012, €. 2.500,00, per l'incarico di cui alla determinazione n.89/2013 e €.4.500,00 per l'incarico di cui alla determinazione n.152/2013.

Art.11

Produttività collettiva e individuale

Indennità di cui all'art. 43, comma 2, lettera e), del CCNL 1994/1997

A gravare su questo fondo sono i finanziamenti destinati alla retribuzione delle posizioni economiche S1 ed S2 in essere.

Art. 12
Personale a tempo determinato

Al personale a tempo determinato spettano gli stessi emolumenti fondamentali e accessori che competono al personale di ruolo, secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti.
Il relativo finanziamento grava sugli specifici capitoli di bilancio.

Frascati, 28 settembre 2015

INVALSI

Il Presidente

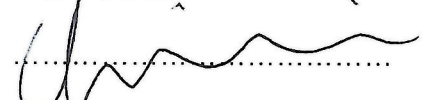
.....


Il Direttore Generale

.....


I SINDACATI PRESENTI

FLC - CGIL

.....


FIR - CISL

.....


UIL - RUA

.....


ANPRI

.....


USI/RICERCA

.....

Frascati, 28 settembre 2015
